



Prot. n. 9366/VII

Colli al Metauro (PU), 17 settembre 2022

Al personale docente  
di scuola dell'infanzia  
scuola primaria  
e scuola secondaria di primo grado

**Oggetto: Sostituzioni per assenza docenti di scuola dell'infanzia**

Gentili,

come previsto dall'art. 1 comma 85 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in caso di assenze tra il personale docente "il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza".

In caso di assenza di una docente di scuola dell'infanzia e nelle more della nomina di un supplente, la copertura oraria va disposta impiegando prioritariamente insegnanti in servizio nel medesimo plesso, prendendo poi in considerazione docenti degli altri plessi di scuola dell'infanzia.

Ad ogni buon conto, poiché possono persistere criticità nel garantire il servizio, il personale in indirizzo, qualora munito di titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, è invitato a comunicare allo scrivente la propria eventuale disponibilità per possibili sostituzioni nei plessi del citato ordine di scuola.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Davide Alpi

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale")